



Giuliano Sinibaldi

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Consulenza Enti Terzo Settore e Società Sportive

Alle associazioni e società
sportive dilettantistiche

clienti dello studio

Loro sedi

Pesaro, li 26/10/2020

Circolare speciale "Covid-19"

OGGETTO: nuovo DPCM del 26.10.2020 e svolgimento attività sportive

In particolare: obbligo di chiusura di palestre, piscine e circoli sportivi e culturali

E' stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale](#), nella giornata di ieri 25.10.2020, il d.p.c.m. 24 ottobre 2020 avente ad oggetto per il contenimento del contagio da Covid -19: rimarrà in vigore da oggi fino al 24 novembre.

Va in primo luogo evidenziato che il nuovo d.p.c.m. integra e sostituisce i precedenti d.p.c.m. del 13 e 18 ottobre che, a questo punto – fatti salvi alcuni passaggi in cui sono espressamente richiamati (in primis, la definizione di sport di contatto) devono intendersi superati.

Conseguentemente – fatti salvi i richiami ai protocolli ed alle misure di sicurezza e distanziamento - devono intendersi superate anche le indicazioni fornite con le precedenti circolari del 15 e 23/10.

In secondo luogo, non può non evidenziarsi il testo d.p.c.m. (quanto meno per la parte legata alle attività sportive) non brilla per chiarezza, la lettura non è affatto agevole e potrebbe prestarsi ad interpretazioni più o meno restrittive.

Di ciò si è accorto anche il Dipartimento dello sport c/o la Presidenza del Consiglio dei ministri che, in data odierna, ha pubblicato delle FAQ – allegate alla presente circolare – in cui si cerca di dare risposte più chiare e mirate ad alcune situazioni concrete di maggiore interesse generale.

Le FAQ sono reperibili all'indirizzo <http://www.sport.governo.it/it/notizie/dpcm-24-ottobre-2020-nuove-misure-per-fronteggiare-lepidemia-da-covid-19/>

Non è escluso che tali FAQ saranno in seguito aggiornate e/o implementate: nel caso, ve ne daremo immediata notizia

Cosa prevede il nuovo decreto

Fatte le suddette, doverose, premesse, cerchiamo di schematizzare le indicazioni e, soprattutto, i principi ispiratori del nuovo d.p.c.m.:

1. è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
2. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (Art. 9, lett. e);

3. E' sospesa l'attività di palestre, piscine, centri natatori e centri benessere (Art. 9, lett. f)
4. E' sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport (allegato al d.p.c.m. del 13/10/2020); sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (fatti salvi quelli di attività di livello nazionale – si veda *infra*);
5. E' sospesa l'attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (art. 9, lett. f);

Quelle sopra indicate sono le enunciazioni di principio: dunque lo svolgimento dell'attività sportiva e dei centri sportivi è, in linea generale, sospesa.

Rispetto a tale indicazione di carattere generale il d.p.c.m. prevede una serie di eccezioni, che devono essere lette come tali. Le FAQ aiutano ad interpretare le eccezioni, collegandole, per quanto possibile, ai casi concreti che si possono presentare.

Laddove il d.p.c.m. prima, e le FAQ poi, non dovessero disciplinare la fattispecie concreta, la soluzione al caso specifico deve essere valutata applicando il criterio della massima prudenza e tenendo in considerazione i principi generali sopra evidenziati ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Infine, in alcuni passaggi è lo stesso d.p.c.m. che rinvia alla definizione di attività sportiva di interesse nazionale o meno come disciplinata dagli organismi di affiliazione (FSN/DSA/EPS) di riferimento della singola disciplina sportiva.

Laddove previsto tale rinvio, le società sportive dovranno verificare con il proprio ente di riferimento la qualificazione nazionale o meno dell'attività sportiva esercitata.

Andiamo ora a verificare le singole **ipotesi di deroga alla disciplina generale**:

- a. è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (art. 9, lett. d);

L'attività sportiva e l'attività motoria svolte singolarmente, cioè non organizzate o gestite da società sportiva (esempio classico: il Jogging) è dunque libera, fatti salvi gli obblighi di distanziamento.

Tali attività possono essere svolte (singolarmente) anche presso aree attrezzate o parchi pubblici.

- a1. Qualora tali attività dovessero essere organizzate da circoli sportivi, restano consentite nell'ambito dei suddetti circoli sportivi (e, quindi, non nei parchi pubblici) esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli:

per le attività organizzate all'aperto non sarà quindi sufficiente il semplice rispetto del distanziamento, ma occorrerà rispettare anche i protocolli previsti dal d.p.c.m. medesimo, dall'Organismo di Affiliazione e dalle delibere Regionali, ove presenti (ad es. misurazione della febbre).

- b. restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, dal CONI, dal CIP, dalle FSN, DSA ed EPS, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS

sono quindi sospese le competizioni a carattere locale, provinciale e regionale.

Per l'individuazione del livello delle manifestazioni occorre fare riferimento ai regolamenti e/o alle indicazioni degli Organismi di Affiliazione di riferimento.

Al momento, ci risulta che la Federazione Scherma, la Federazione Danza Sportiva e la Federazione di Arrampicata Sportiva abbiano già emanato specifiche indicazioni.

La FAQ n. 4 riconosce espressamente di livello nazionale le competizioni disciplinate come tali dalla Lega Nazionale Dilettanti di calcio (quindi, nel calcio, le categorie serie “D” e Juniores).

- c. Nell'ambito dei livelli agonistici riconosciuti di interesse nazionale sono consentite anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, sia degli sport individuali che di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSA, DSA, EPS. Tali allenamenti (sempre nel rispetto dei protocolli) potranno essere svolti sia in impianti sportivi all'aperto (es. campi di calcio o di rugby) che al chiuso (basket, Pallavolo, attività natatorie)

Quanto sopra, lo schema generale del d.p.c.m. e l'interpretazione che, al momento, ci sentiamo di dare allo stesso.

Rispetto alle singole ipotesi di svolgimento delle attività le FAQ governative prendono in considerazione alcune situazioni particolari. Si segnalano le seguenti, invitando le singole società sportive a leggere il testo completo delle FAQ:

- i. I centri di danza sono equiparati alle palestre. Laddove non gestiti quali circoli sportivi, devono essere equiparati ai circoli culturali. In un caso e nell'altro, l'attività delle scuole di danza deve essere sospesa (FAQ n. 1).
- ii. Gli allenamenti degli sport di squadra e di contatto non di livello nazionale possono essere svolti solo a livello individuale, nel rispetto del distanziamento dei protocolli, e solo all'aperto, nell'ambito dei circoli sportivi e anche altri luoghi all'aperto. (FAQ n. 2 e 3).

ATTENZIONE: sarà possibile unicamente fare allenamenti individuali e non partite di allenamento o altre attività che possano dare luogo a contatti interpersonali ravvicinati.

- iii. Le attività sportive in piscina sia individuali (nuoto) che di squadra (pallanuoto) sono consentite solamente per gli atleti partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, i quali potranno dunque continuare ad allenarsi in piscina, purchè a porte chiuse (FAQ n. 6).

Sono invece sospesi i corsi di nuoto e gli altri corsi in piscina (FAQ n. 11).

Poi occorrerà verificare quale gestore accetterà di tenere aperto un impianto natatorio per i soli atleti di interesse nazionale, ma questo è un altro problema.

- iv. L'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, (FAQ n. 7)

ATTENZIONE: non si comprende se volutamente, o per un refuso, ma la faq n. 7, contrariamente alle precedenti 2 e 3, cita solo i centri sportivi all'aperto, e non qualsiasi luogo all'aperto. Ne consegue che, mentre gli allenamenti individuali degli sport di squadra si possono svolgere anche in spiaggia o al parco, le attività sportive e motorie non agonistiche (i classici corsi di palestre o scuole di danza) sembra che possano essere organizzati, sempre all'aperto, ma solo nell'ambito di aree di pertinenza dei circoli sportivi.

Se questa fosse l'interpretazione corretta, sarebbe difficile capirne il senso. Se, invece, tale interpretazione si dovesse leggere come "*L'attività motoria e quella sportiva di base in centri e circoli sportivi E' CONSENTITA esclusivamente all'aperto E NON ALL'INTERNO*", acquisirebbe più senso.

Restando in attesa di indicazioni più chiare non possiamo che ribadire quanto detto in premessa circa l'approccio prudenziale alle questioni problematiche

v. Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all'aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. (FAQ n. 8), così come le attività di yoga e pilates (FAQ n. 14)

vi. Importante la FAQ n. 15 sulla definizione di impianti sportivi al chiuso o all'aperto: il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Bisognerà capire come verranno considerate eventuali coperture totalmente prive di pareti, atte a riparare la superficie sottostante dalla pioggia.

vii. Importante anche la FAQ n. 12 avente ad oggetto gli studi di personal training, i quali potranno continuare al chiuso – esclusivamente nelle modalità one to one - solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall'art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM. Qualora non rientrassero in tali categorie, personal trainer potranno svolgere esclusivamente attività all'aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.

Infine, occorre dedicare qualche considerazione alla tematica dei bar e degli esercizi di somministrazione con sede nei circoli sportivi. In particolare, per tali esercizi si pongono due questioni:

- a) Possono rimanere aperti, considerando anche che la lett. f) dell'art. 9 prevede la chiusura, oltre che dei centri sportivi, anche centri culturali, centri sociali e centri ricreativi?
- b) Se la risposta fosse generalmente negativa (come credo) qualora tali esercizi fossero all'interno di centri in cui è possibile continuare a svolgere una (sia pur limitata) attività sportiva, possono rimanere aperti?

La risposta che ci sentiamo di dare è la seguente:

1. Per quanto riguarda bar e ristoranti all'interno di associazioni sportive, siccome sono al servizio delle strutture sportive, (hanno infatti una autorizzazione amministrativa specifica e limitata) possono continuare a operare se e nei limiti in cui può operare il centro sportivo (allenamento distanziati, competizioni di interesse nazionale, ecc.); rispettando anche le regole specifiche dettate per bar e ristoranti (lettera "ee" del D.P.C.M.)

2. se invece, ancorchè collocati all'interno di centri sportivi, sono esercizi pubblici titolari dell'autorizzazione amministrativa "ordinaria" dovranno seguire solo le regole specifiche dettate per essi (la citata lettera "ee").

3. se, infine, sono esercizi interni ad associazioni o circoli culturali, con licenza solo "circolistica, non essendo prevista alcuna eccezione rispetto all'obbligo di chiusura del circolo, non potranno esercitare

Quanto sopra è ciò che emerge da una lettura più approfondita del d.p.c.m. e delle FAQ pubblicate alla data odierna

Ci permettiamo di raccomandare nuovamente una lettura molto prudentiale delle norme, evidenziando anche le potenziali conseguenze sanzionatorie in caso di mancato rispetto delle stesse:

da questo punto di vista, oltre alla possibile applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal precedente d.p.c.m, e riassunte nel prospetto allegato a cura della g.d.f., nonché alla chiusura dell'esercizio a carico delle autorità di pubblica sicurezza, sotto il profilo delle conseguenze penali in caso di inosservanza dei divieti imposti dal D.P.C.M. può essere configurabile la violazione dell'art.650 c.p. che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 260,00 chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene e quindi anche in caso di emergenze sanitarie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. Si tratta di contravvenzione punita con pena alternativa, rilevante sul piano penale e quindi anche ai fini dell'iscrizione sul casellario giudiziale. Nel rispetto delle norme procedurali, è possibile estinguere il reato mediante oblazione ai sensi dell'art.162bis c.p., ovvero con il versamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo della pena pecuniaria, ma trattasi di c.d. oblazione facoltativa: non è ammessa nel caso di precedenti né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore e comunque in ogni altro caso quando il giudice ritenga di respingere la richiesta avuto riguardo alla gravità del fatto.

Fin qui le valutazioni tecnico giuridiche.

Altre valutazioni, purtroppo drammatiche, vanno fatte a livello economico e finanziario: da questo punto di vista il ministro Spadafora ha garantito l'immediato stanziamento di risorse finalizzate a rifondere gli operatori sportivi dei danni economici causati dalla chiusura forzata degli impianti.

Ci auguriamo che a tali dichiarazioni seguano provvedimenti seri e con effetti immediati.

Nel frattempo, per cercare di lenire almeno in parte il danno economico, segnaliamo che nessuna previsione del d.p.c.m. sembra impedire l'organizzazione di corsi on line, che potranno quindi essere certamente riproposti.

Nessuna preclusione, a tal proposito nemmeno alla presenza in palestra dell'istruttore per la conduzione dei suddetti corsi.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse essere necessario, in relazione al quale i sodalizi clienti potranno fare riferimento, ai collaboratori dello studio in materia di Terzo Settore e Sport Dilettantistico, Dott. Giuseppe Tomassoni, Dott. Davide Onofri e Rag.ra Cristina Ardone.

Distinti saluti

Giuliano Sinibaldi



ALLEGATI:

1. Stralcio d.p.c.m. con norme di interesse per lo sport;
2. Faq pubblicate alla data del 26/10/2020
3. Tabella sport di contatto